

COMUNE DI CAMEROTA
Salerno

PIANO REGOLATORE GENERALE

con

Modifiche di ufficio alla
“Variante normativa e di adeguamento al P.T.P.”
del P.R.G. del Comune di Camerota

(Decreto Presidente Comunita' Montana del 10.05.2000 pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 26.05.2000)

N.B.: gli artt. 6-7-8-9-10 del P.T.P. sono assoggettati a tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa 1/a, 8/a, 9/a, limitatamente alla zona a valle della strada da palinuro (che parte dal fiume mingardo); nel foglio di mappa 10/a; limitatamente agli immobili a valle della strada vicinale s. antonio; tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa 11/a, 12/a, 13/a, 14/a, 15/a, 16/a, 17/a, 18/a, 10/a, 24/a, 25/a, 27/a, 28/a, 29/a, 30/a, 31/a, 32/a, 33/a; nonche' gli immobili del foglio 23/a a valle di una direttrice a 500 metri dal litorale ai sensi dell'art.2 dello stesso.

PROGETTISTI Dott. Ing. Alfredo Donnarumma
 Dott. Ing. Ettore Sebasti

Tavola B

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

[ART.1 Disposizioni generali sulla destinazione d'uso delle aree del territorio Comunale.](#)

[ART.2 Ambiti.](#)

[ART.3 Proporzionamento delle attrezzature.](#)

[ART.4 Piani Particolareggiati di Esecuzione.](#)

[ART.5 Zona A – Conservazione.](#)

[ART.6 Zona B1 e B2](#)

[ART.7 Zona C1 e C2](#)

[ART.8 Zona D1 e D2](#)

[ART.9 Zona E](#)

[ART.9/bis Norme per gli interventi da attuarsi in aree ricadenti nel P.T.P. del cilento costiero](#)

[ART.10 Zona F \(servizi - impianti pubblici a scala urbana ed istruzione\)](#)

[ART.11 Zona G \(Verde attrezzato\)](#)

[ART.12 Zona H \(Parco di riserva naturale\)](#)

[ART.13 Zone vincolate e impianti portuali](#)

[ART.14 Limite di altezza – Distacchi](#)

[ART.15 Attuazione del Piano Regolatore Generale](#)

[ART.16 Allegati](#)

[ART.17 Disposizioni finali](#)

Norme di Attuazione

Articolo 1- Disposizioni generali sulla destinazione d'uso delle aree del territorio Comunale.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificato dall'1 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 il territorio comunale è ripartito in zone omogenee, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, ed in sottozone.

Le zone funzionali definiscono la disciplina urbanistica ed individuano la destinazione d'uso delle aree facenti parte del territorio comunale, sulla base delle norme di seguito riportate.

La divisione in zone funzionali è riportata nelle tavole n. 30, n. 31, n. 32, n. 33 del Nuovo Piano Regolatore Generale, relativi ai centri ai centri di Camerota Centro, Lentiscosa, Licusati e Marina di Camerota. e nelle tavole n. 24 (fg.1), n. 25 (fg.2), n. 26 (fg. 3) e n. 27 (fg. 4), relative al territorio comunale in scala 1: 5000, e nelle tavole n. 28 e 29 delle destinazioni agricole, in scala 1: 10000

Le zone individuate sono le seguenti:

ZONA A **Conservazione dell'edilizia esistente**

ZONA B **Completamento e sviluppo alberghiera**

Sottozona B1 **Completamento**

Sottozona B2 **Sviluppo alberghiero**

ZONA C **Espansione**

Sottozona C1 **Edilizia privata**

Sottozona C2 **Nuova edilizia residenziale (167)**

~~Sottozona C3~~ **~~Espansione turistica residenziale~~ *(modificato dal D.P.C.M. del 10.05.2000)***

ZONA D **Insedimenti produttivi**

Sottozona D1 **Imprese artigiane**

Sottozona D2 **Campeggi-Villaggi turistici**

ZONA E **Zona agricola**

Sottozona E1 **seminativi, arborati, uliveti**

Sottozona E2 **Aree boschive, pascoli e incolti**

Sottozona E3 **Boschi e pineta**

ZONA F **Servizi**

Sottozona F1 **Impianti pubblici a scala urbana**

Sottozona F2 **Scuole dell'obbligo**
Sottozona F3 **Scuole superiori**

ZONA G **Verde attrezzato**
Sottozona G1 **Parco di zona – (dicitura “verde” nelle tavole di Piano);**
Sottozona G2 **Attrezzature sportive;**
Sottozona G3 **Area cimiteriale;**
Sottozona G4 **Fascia di rispetto geologico;**
Sottozona G5 **Fascia di rispetto stradale e parcheggi;**
Sottozona G6 **Verde privato.**

(modificato dal D.P.C.M. del 10.05.2000)

ZONA H **Parco di riserva naturale**

ZONA I **Impianti portuali**

Le soluzioni relative alle principali vie di comunicazione, rete cinematica di cui all' art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono anch' esse riportate nelle tavole n. 20, 21, 22 e n. 23, relative ai centri di Camerota Centro, Lentiscosa, Licusati e Marina di Camerota, e nelle tavole n. 17 (fg.1), n. 18 (fg. 2) e n. 20 (fg.3), relative al territorio comunale del nuovo Piano Regolatore Generale.

Articolo 2 - Ambiti

Il territorio comunale è stato ripartito in quattro ambiti urbani corrispondenti ai centri di Camerota Centro, Lentiscosa, Licusati e Marina di Camerota, ed in quattro ambiti territoriali, di cui due di sviluppo turistico.

Le indicazioni relative alle zone e sottozone funzionali sono, pertanto, rappresentate in quattro diversi fogli in scala 1:2000 per i centri, rispettivamente le tavole n. 30, 31, 32, 33, e due diversi fogli per gli ambiti di sviluppo turistico che sono rappresentati rispettivamente, nelle tavole n. 25 (fg. 2) e n. 26 (fg.3).

Articolo 3 - Proporzionamento delle attrezzature

Nella determinazione del fabbisogno di aree pubbliche per abitante si è tenuto conto di quanto dettato dall' art. 17, penultimo comma, della legge 6 Agosto 1967, n. 765, per quanto concerne l'esigenza di osservare "rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici e riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio", ed in particolare del D.M. n°1444 del 2 aprile 1968 in applicazione del suddetto articolo e la Deliberazione n. 355 del 7 ottobre 1977 della Giunta della Regione Campania "indirizzi e criteri di pianificazione urbanistica a livello regionale e comunale".

I valori di standard sono stati elevati quando occorreva per garantire la localizzazione di un impianto di dimensione minime.

Per la localizzazione delle attrezzature si è tenuto conto delle dimensioni idonee dei relativi impianti e, pertanto, si sono definite appropriate zone funzionali in posizione pressoché baricentrica rispetto alle zone residenziali attuali e previste e data la rete stradale.

Articolo 4 - Piani Particolareggiati di Esecuzione

Il PRG si attua a mezzo dei Piani Particolareggiati di esecuzione a norma della legislazione in materia ed in special modo degli art. Da 13 a 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche ai fini dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

I piani particolareggiati sono previsti per le zone C dei quattro ambiti di sviluppo urbano e dei due ambiti di sviluppo turistico.

E' inoltre possibile ricorrere, in luogo dei piani particolareggiati di esecuzione, alla lottizzazione convenzionata, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando la dimensione dell'area interessata è pari a 20.000 mq, per le sottozone C1, e 30.000 mq per le sottozone C3.

Per le sottozone C2, i piani 167 sostituiscono di fatto il piano particolareggiato di esecuzione e ne possiedono la stessa validità giuridica.

Articolo 5 - Zona A - Conservazione.

La zona A è vincolata alla conservazione dei volumi edilizi esistenti, con esclusione di quelli realizzati senza licenza edilizia, o in difformità di essa, e di quelli illegittimamente autorizzati.

In tale zona è prevista la predisposizione per ogni ambito urbano dei Piani di Recupero.

In mancanza del Piano di Recupero sono consentite soltanto opere di consolidamento statico, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Piano Recupero individuerà gli edifici, in contrasto con le caratteristiche ambientali del sito, da modificare, ristrutturare o riedificare, secondo apposita normativa.

Il Piano di Recupero definirà e disciplinerà gli incrementi volumetrici occorrenti per la dotazione di adeguati servizi igienico sanitari, nel caso che manchino o siano insufficienti.

Per quanto concerne la dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e a verde pubblico, questi sono reperiti nelle apposite zone funzionali.

Per quanto attiene gli spazi destinati a parcheggio questi sono indicati nei relativi fogli di ambito urbano.

Articolo 5 bis - Zona A1- Risanamento Conservativo (castelli-cinta murarie)

In tale zona sono consentiti i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione ordinaria

b) opere di manutenzione straordinaria

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Articolo 6 - Zona B1 (sostituito dal D.P.C.M. del 10.05.2000)

1. Zona dichiarata satura ai fini della realizzazione di nuovi volumi residenziali con vincolo di inedificabilità, sempre ai fini residenziali, delle residue aree libere.
2. Sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e sostituzione edilizia a parità di volumetria e superficie utile dei fabbricati esistenti. *E' consentito l'adeguamento alla L 122/89 e alle normative di sicurezza e agibilità vigenti.*
3. E' in ogni caso consentito procedere ad ampliamenti per adeguamento igienico – sanitario e tecnologico delle strutture esistenti la cui utilizzazione è compatibile con la destinazione d'uso della zona nella misura massima del 20% della superficie residenziale esistente per utili non superiori a mq 50 e del 10% per superfici comprese tra i 50 e 100 mq.
4. Le destinazioni d'uso consentite nella zona B1 sono le seguenti : residenze, case per vacanze, studi professionali, locali commerciali, alberghi, uffici pubblici ed altre attrezzature di interesse pubblico.

Articolo 6 Bis – Zona B2: Sviluppo Alberghiero

In tale zona l'attività edilizia non è subordinata alla predisposizione dei Piani Particolareggiati di esecuzione.

In essa vanno rispettate le prescrizioni contenute nelle allegate tabelle nonché le seguenti:

- Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq 0.83
- indice fabbricabilità fondiaria	mc/mq 1.03
- superficie coperta	massimo 25% lotto disponibile
- Area a verde	minimo 70% della superficie
- Area parcheggio	8 mq/posto letto a servizio di ogni singolo impianto
- Altezza	massima ml 10
- Distanza tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti	ml 12

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5 per lato, per le strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
- ml 7,5 per lato, per le strade di larghezza superiore compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;
- ml. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml.15.00.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme di cui alla L.R. 14/1982.

1. Le destinazioni d'uso ammesse nella sottozona B2, con riferimento alla Legge 217/83, sono le seguenti : alberghi, villaggi, residence, turistico – alberghiere (*comma integrato dal D.P.C.M. del 10.05.2000*).
2. L'indice territoriale previsto va applicato solo in caso di intervento preventivo (*comma integrato dal D.P.C.M. del 10.05.2000*).

Articolo 7- Zona C1- Espansione

Gli interventi edilizi sono subordinati a Piani Particolareggiati di Esecuzione o di Lottizzazione Convenzionata.

In tale zone vanno rispettate le prescrizioni contenute nelle allegate tabelle nonché le seguenti:

Indice fabbricabilità territoriale

- per gli ambiti Camerota Capoluogo e Lentiscosa **0.40 mc/mq**
- per gli ambiti Licusati e Marina di Camerota **0.35 mc/mq**
- Altezza massima **7.50 ml**
- Numero piani **2 più eventuale seminterrato da destinare a garage o deposito**

Distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti **14 ml**

Per tale zona valgono le maggiorazioni di cui al penultimo comma del presente articolo 6 BIS relativo al caso di edifici fra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli [Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5 per lato, per le strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
- ml 7,5 per lato, per le strade di larghezza superiore compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;
- ml. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml.15.00].

1. In tutte le aree C1 rientranti nella perimetrazione del P.T.P. ove mai siano consentite nuove edificazioni, l'altezza massima è stabilita in mt. 7,00 misurati tra la quota media di campagna e l'imposta della copertura alla gronda, salvo maggiori limitazioni del P.T.P. medesimo (*comma integrato dal D.P.C.M. del 10.05.2000*).

2. Per gli edifici esistenti è consentito -una tantum- un ampliamento per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici delle unità abitative nella misura massima del 20% della superficie utili non superiori a 50 mq e del 10% per superfici comprese tra i 50 e 100 mq, semprechè l'ampliamento non determini un rapporto di copertura superiore a 0,25 mq/mq riferito all'estensione del lotto ed all'intera superficie coperta da strutture edilizie. Se l'ampliamento avviene in sopraelevazione, non dovrà essere superata l'altezza massima di mt. 7,00 misurati tra la quota media e l'imposta della copertura alla gronda (*comma integrato dal D.P.C.M. del 10.05.2000*).

3. Le destinazioni d'uso consentite nella zona C1 sono le seguenti: residenze, case per vacanze, studi professionali, locali commerciali, uffici pubblici ed altre attrezzature di interesse pubblico (*comma integrato dal D.P.C.M. del 10.05.2000*).

Articolo 7 Bis – ZONA C2: Espansione 167

L'intervento edilizio è subordinato alla redazione dei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/62, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nelle allegate tabelle:

- Indice di fabbricabilità territoriale	0.81 mc/mq
- Altezza massima	8.00 ml.
Distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti	12 ml
Numero piani	2 più eventuale seminterrato

Per tale zona valgano le maggiorazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo 6 BIS.

Articolo 8 – Zona D- Insediamenti produttivi

Le aree classificate nella sottozona D1 sono riservate ad attività industriali ed artigianali

Nella sottozona D1 sono vietati tassativamente le case di abitazione ad eccezione di quelle del personale di custodia degli impianti, con limite massimo di 250 mc.

La realizzazione degli impianti nella sottozona D1 è subordinata all'approvazione del piano per gli insediamenti produttivi a norma dell'art. 27 della legge 22.10.71 n. 865 e nel rispetto dei contenuti del punto 1.6 del titolo II dell'allegato alla Legge Regionale 20.03.82 n. 14.

Nella sottozona D2 relativa a preesistenti attrezzature turistiche ricettive sono consentite la manutenzione, la ristrutturazione e la sostituzione delle strutture già realizzate anche con materiali e tecnologie costruttive diverse dalle esistenti, nonché interventi di riconversione o adeguamento igienico, impiantistico e funzionale per adeguamento agli standards delle leggi di settore anche- previa presentazione di piano urbanistico esecutivo esteso a tutta la struttura - attraverso ampliamento volumetrico fino al raggiungimento di una superficie coperta fondiaria di 0,10 mq/mq e nel rispetto di un'altezza massima di 4 ml. Ove la superficie fondiaria non consentisse la riqualificazione della struttura ricettiva all'aria aperta nel rispetto degli standard urbanistici e di quelli funzionali di settore è consentita la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero o in strutture complementari turistiche mediante interventi anche di ristrutturazione con incremento del volume esistente del 10% nel rispetto dell'altezza massima preesistente. Gli interventi consentiti non dovranno comunque determinare incrementi della capacità ricettiva complessiva attuale delle strutture (comma sostituito dal D.P.C.M. del 10.05.2000).

Gli interventi di ristrutturazione, necessari per rinnovare o sostituire le strutture già realizzate, possono avvenire anche con materiali diversi da quelli esistenti e devono essere tali da non alterare i volumi e le superfici delle singole unità abitative e non comportare modifiche delle destinazioni d'uso.

Nella nuova sottozona D2, destinata alla sola localizzazione di campeggi con esclusione di ogni altro tipo di attrezzatura ricettiva, vanno rispettati i seguenti indici:

- superficie stradale : **10% della sup. territoriale**
- parcheggio auto : **10% della sup. territoriale**
- posti letto : **1 posto per ogni 100 mq di superficie fondiaria**
- massimo n posti letto : **300**
- massimo n. dei piani : **1**
- massima h. consentita : **3.50 m**

E' prescritta la conservazione del patrimonio arboreo esistente o la messa a dimora di apposite essenze di alto fusto, in misura non inferiore ad un albero ogni dieci posti;

Nelle nuove sottozone D2 ogni intervento è subordinato all'approvazione di un progetto di sistemazione dell'intera area, che ha validità di piano particolareggiato esecutivo.

Articolo 9 – Zona E- Agricola *(sostituito dal D.P.C.M. del 10.05.2000)*

1. Nelle aree agricole sono consentiti interventi edilizi per la realizzazione di residenze, stalle, magazzini, silos, locali per la lavorazione di prodotti agricoli.
2. In tali zone l'indice di fabbricabilità fondiaria relativo alle residenze è così articolato :

- aree boschive- pascolo incolto:	0,003 mc/mq
- aree seminate,seminate- erborate-olive	0,03 mc/mq
3. L'indice di fabbricabilità fondiaria relativo alla realizzazione di silos, stalle, magazzini e locali per la lavorazione di prodotti agricoli è stabilito in 0,07 mc/mq, per una volumetria massima non superiore a 1000 mc. Tale volumetria deve, in ogni caso, essere adeguatamente giustificata dal tipo di condizione del fondo.
4. Fino alla approvazione del Piano di Parco non è consentita la realizzazione di manufatti "ex novo" nelle seguenti aree:
 - aree attualmente "boschive- pascolo incolto" ricadenti nella zona C.I. del P.T.P. ;
 - aree attualmente " boschive- pascolo incolto" esterne alla perimetrazione del P.T.P e ricadenti nella zona "1" di cui al D.P.R. 05.06.1995.
5. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12 99)*
6. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12 99)*
7. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12 99)*

8. I fabbricati di nuova costruzione destinati a stalle, magazzine, silos e locali per la lavorazione di prodotti agricoli dovranno rispettare un'altezza massima alla gronda di 3,00 e di ml 6,00 al colmo.
9. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, il vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi residenziali superiori a 500 mc.
10. La superficie consentita per i porticati, tettoie e simili non può superare in ogni caso il 20% delle superfici utili esistenti o di progetto.
11. In ogni caso nelle zone agricole la concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai fini della conduzione del fondo ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere se quest'ultimi risultano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 maggio 1975, n 153."
12. La distanza minima dai confini è stabilita in metri lineari 20 per le aree "boschive-pascolo incolto"; in metri lineari 5,00 per le altre aree agricole.
13. E' prescritto un indice di copertura massimo di 0,05 mq/mq per gli interventi ricadenti nelle aree boschive-pascolive ed incolte ed un indice di 0,10 mq/mq per altre aree agricole.
14. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12.99)*
15. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12.99)*

Art. 9/BIS- NORME PER GLI INTERVENTI DA ATTUARSI IN AREE RICADENTI

NEL P.T.P. DEL CILENTO COSTIERO (aggiunto dal D.P.C.M. del 10.05.2000).

Per le aree ricadenti all'interno del P.T.P., gli indici e i parametri stabiliti dalle presenti norme, nonché dalle norme di attuazione del P.R.G, sono ad esso P.T.P. assoggettate e vanno fatte corrispondere alle norme prescritte dal P.T.P. **ed in particolare:**

- disposizione di cui all' art. 7, riferite a tutte le zone in cui è suddiviso il P.T.P.;
- disposizione di cui all' art. 8 riferite agli interventi consentiti in tutte le zone;
- disposizione di cui all' art. 9, punto 1), relative alla tutela dei litoranei marini e della fascia di 300 metri della linea di costa;
- disposizione di cui all'art. 9, punto 2.6 e 2.10, relativi alla tutela delle zone boschive;
- disposizione di cui all'art. 9, punto 3), relativo alla tutela dei corsi d'acqua, delle sorgenti e dei bacini idrografici;
- disposizione di cui all'art. 10 relative alle aree di paesaggio storico- archeologico;
- disposizione di cui all'art. 11 relative alle zone di Conservazione Integrale (C.I.), recanti al punto 3) divieti e limitazione, al punto 4) interventi ammissibili;
- disposizione di cui all'art. 12 relative alle zone di Conservazione Integrale e Riquilificazione Ambientale (C.I.R.A.) recanti al punto 2) norme e tutela, al punto 3) divieti e limitazioni, al punto 4) interventi ammissibili;
- disposizioni di cui all'art. 13, relative alle zone di Conservazione Integrata del Paesaggio Collinare (C.I.P.C.), recanti al punto 3) divieti e limitazioni, al punto 4) interventi ammissibili;
- disposizioni di cui all' art. 14 relative alle zone di Restauro Paesistico Ambientale (R.U.A.) recanti al punto 39 divieti e limitazioni, al punto 4) interventi ammissibili, al punto 5) strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica, al punto 6) attrezzature turistico ricettive;
- disposizione di cui all'art. 15 relative alle zone di Riquilificazione degli Insediamenti rurali Infrastrutturali (R.I.R.I.) recanti al punto 39 divieti e limitazioni, al punto 4) interventi ammissibili;
- disposizioni di cui all'art. 16 relative alle zone Valorizzazione Turistico Sportiva (V.A.T.) recanti al punto 3) divieti e limitazioni, al punto 4) interventi ammissibili;
- disposizioni di cui all' art. 17 relative al Recupero e Adeguamento delle Aree portuali (A.P.) recanti al punto 2) norme di tutela, al punto 3) interventi compatibili, al punto 4) interventi non compatibili;
- disposizioni di cui all'art. 18 relative alle emergenze monumentali isolate di rivelante interesse paesistico-architettonico e a archeologico;
- disposizioni di cui all' art. 19 relative alle opere pubbliche e di interesse pubblico.

Articolo 10 – zona F- servizi - impianti pubblici a scala urbana ed istruzione

Le aree comprese nella sottozona F1 sono destinate ad edifici a scala urbana, quali cinema, teatri, centri culturali, biblioteche, uffici P.T., etc...

Le sottozone F2 ed F3 sono destinate all'edilizia scolastica.

Non occorre, per la realizzazione di tali impianti, il Piano Particolareggiato di Esecuzione, ma solo il progetto esecutivo.

Articolo 11 – zona G- Verde attrezzato

Le aree comprese nella zona G sono destinate ad attrezzature nel rispetto di adeguati spazi di verde.

La sottozona G1 è destinata a parco di zona (dicitura “verde” all’interno delle tavole) e può essere destinato ad attività sportive, ricreative e culturali di iniziativa pubblica.

Nella sottozona G1 la realizzazione di tali impianti deve avvenire oltre i 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare e deve essere tale da consentire all’interno delle aree la migliore sistemazione del verde pubblico, rispettando rigorosamente le alberature esistenti e, ovunque sia confacente, ponendone a dimora di nuove.

Nella sottozona G1, per eventuali volumi connessi ai suddetti impianti, vanno rispettati i seguenti valori:

Indice di fabbricabilità fondiario	00.1 mc/mq
massimo numero dei piani	1.
Altezza massima	ml. 3.5

La realizzazione di volumi edilizi è subordinata al progetto di sistemazione dell’area in cui ricadono

La sottozona G2 è destinata alle attrezzature sportive

La sottozona G3 è destinata alle aree cimiteriali e relativi vincoli.

Le sottozone G4 e G5 costituiscono, rispettivamente, fasce di rispetto geologico e stradale.

Tali fasce costituiscono un limite di arretramento dell’intervento edilizio.

Ai fini del computo volumetrico, è consentito, ai lotti che cadano a cavallo di dette fasce di rispetto, asservire la parte di fascia, ricadente ai lotti stessi, con l’indice previsto nell’area funzionale a cui i lotti appartengono.

All’interno della sottozona G5 trovano posto le aree di parcheggio.

La sottozona G6 è destinata a verde privato.

In tale sottozona è prevista la conservazione degli spazi verdi esistenti e delle colture agricole praticate.

Articolo 12 – Zona H- Parco di riserva naturale

Le aree comprese nella zona H sono destinate a parchi di particolare interesse paesistico ed ambientale.

In tale zona sono consentite solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'esistente nonché restauro conservativo.

Articolo 13 – Zone vincolate e impianti portuali

Per le costruzioni esistenti realizzate senza licenza edilizia, o in difformità di essa, e per quelle illegittimamente autorizzate non è consentita la conservazione, per le altre, escluse quelle ricadenti nella Zona A per le quali vale quanto detto nell'art. 5, è consentita la sola conservazione con possibilità di interventi per la manutenzione ordinaria, in entrambi i casi solo se le relative aree di sedime non siano interessate alle opere di ampliamento delle strade o alla realizzazione di attrezzature o sistemazioni collaterali e connesse alle strade.

Indipendentemente dalle destinazioni, le aree comprese nel territorio comunale sono inoltre soggette, nei casi di seguito specificati, alle limitazioni imposte dai seguenti vincoli:

- **Vincolo cimiteriale** (sottozona G3): limitazioni stabilite dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 17 ottobre 1957, n. 983 (le zone investite da tale limitazione sono riportate nei relativi fogli)
- **Vincolo di protezione degli impianti di telecomunicazione.**
- **Vincolo archeologico paesaggistico**
- **Vincolo di rispetto artistico –storico.**
- **Ogni altro vincolo legittimamente imposto.**

Le aree comprese nella zona I (impianti portuali) sono destinate in modo esclusivo al porto ed agli impianti a carattere pubblico ad esso direttamente connessi.

Si prevede la localizzazione degli uffici Doganali, della delegazione di spiaggia e di depositi, oltre che di attrezzature di servizio portuale per il turismo nautico.

In tale zona l'intervento edilizio è subordinato alla redazione del Piano Particolareggiato.

Articolo 14 – Limite di altezza – Distacchi.

Le limitazioni di altezza degli edifici e di distanza fra i fabbricati sono specificate negli articoli relativi alle varie zone e nelle tabelle allegate, nel rispetto dei vincoli monumentali e paesaggistici.

In ogni altro caso si applicano le limitazioni di cui agli art. 8 e 9 del Decreto Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

Articolo 15 - Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Per l'attuazione del Piano Regolatore generale il Comune si avvale di poteri e facoltà derivanti:

- a) dalla legge urbanistica generale 17 agosto 1942 n. 1150 e successive integrazioni, fra le quali, in particolare , quelle derivanti dalla legge 6 agosto 1967, n 765;

- b) dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modifiche;
- c) dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dal D.L. n. 115 del 2 maggio 1974;
- d) da ogni altra disposizione in materia.

Articolo 16 - Allegati.

Gli allegati seguenti fanno parte integrante delle Norme di Attuazione e quanto contenuto ha valore determinante.

Articolo 17 – Disposizioni finali.

Salvo quanto stabilito nelle precedenti Norme di Attuazione, è abrogato qualsiasi provvedimento incompatibile con il presente Nuovo Piano Regolatore Generale.

ESPANSIONE

	SUP.COP. mq	VOL. ED. mc	SUP. TER. mq	IN TER E Mc/mq	ALT. MED ml	ALT. MAX ml
SE CAM. CAP.	5140	30840	85100	.36	6	_____
SP I.V.3200	5968	34040	85100	.40	6.42	7.50
SE LENTISCOSA	3950	23700	65700	.36	6	_____
SP I.V.2580	4601	26280	65700	.40	6.42	7.50
SE LICUSATI	4990	29940	138000	22	6	_____
SP I.V.18360	7796	48300	138000	.35	7.08	7.50
SE MARINA CAMEROTA	2850	17100	84000	.20	6	_____
SP I.V.12300	4683	29400	84000	.035	7.17	7.50

INCREMENTO DI VOLUME TOTALE	MC. 36440
------------------------------------	------------------

Indice di fabbricabilità	territoriale	fondiarìa
Camerota Capoluogo	0,40	0,500

Lentiscosa	0,40	0,500
Licusati	0,35	0,438
Marina di Camerota	0,35	0,438

EDILIZIA POPOLARE

	Sup.cop.mq	Vol.ter.mq	Sup.ter.mq	In ter e mc/mq	Alt.med. ml	Alt.max ml
SE CAMEROTA CAPOLUOGO	750	4500	18100	.25	6	-----
SP I.V.10161	1879	14661	18100	.81	7.80	8
SE LENTISCOSA	275	1650	16600	.10	6	-----
SP I.V-11796	1585	13446	16600	.81	8.48	8
SE LICUSATI	435	2610	14100	.19	6	-----
SP I.V.8811	1414	11421	14100	.81	8.08	8
SE MARINA CAM	310	1860	23600	.08	6	-----
SP I.V. 17256	2227	19116	23600	.81	8.58	8

INCREMENTO DI VOLUME TOTALE

MC 48160

INDICI DI FABBRICABILITA'	TERRITORIALE	FONDIARIA
CAMEROTA CAPOLUOGO	0.81	1.02
LENTISCOSA	0.81	1.02
LICUSATI	0.81	1.02
MARINA DI CAMEROTA	0.81	1.02

SOTTOZONA B2

MARINA DI CAMEROTA

Superficie territoriale	mq.	19.300
Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq.	0.83
Indice di fabbricabilità fondiario	mc/mq.	1.03

TERRITORIALE FOGLIO 2

Superficie territoriale	mq.	60.900
Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq.	0.83
Indice di fabbricabilità fondiario	mc/mq.	1.03

TERRITORIALE – FOGLIO 3

Superficie territoriale	mq.	68.500
Indice fabbricabilità territoriale	mc/mq.	0.83
Indice di fabbricabilità fondiario	mc/mq.	1.03

ESPANSIONE TURISTICA- SOTTOZONA D2

AMBITO TERRITORIALE – FOGLIO

Superficie territoriale	mq 37.860
Superficie fondiaria	mq 30.860
Cubatura da realizzare	mc 6.000
Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq 0,16
Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq 0.20
Numero massimo di posti letto	300
Numero di piani	1
Massima altezza consentita	ml 3.50